

Statuto FE.N.I.O.F

Capo I Costituzione

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita la FE.N.I.O.F. Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri, sindacato imprenditoriale di categoria a carattere apolitico, senza fini di lucro e con durata illimitata.
2. La FE.N.I.O.F. può aderire a organismi nazionali o internazionali, in armonia con i propri scopi sociali.
3. La sede è a Bologna, ma potrà anche essere trasferita in altra città.
4. L'adesione alla FE.N.I.O.F. comporta la piena condivisione dei valori e l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto.

Capo II Valori e Scopi della FE.N.I.O.F.

Art. 2 - Valori

1. La FE.N.I.O.F. si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione dell'associazionismo, e in particolare:
 - A) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
 - B) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo delle persone, per le imprese e per la società civile;
 - C) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la FE.N.I.O.F. propugna;
 - D) l'uguaglianza fra le aziende ad essa aderenti in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
 - E) la responsabilità verso le aziende aderenti e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato.

Art. 3 - Scopi

1. Gli scopi della FE.N.I.O.F. sono:
 - A) tutelare la categoria per cui è stata costituita, rappresentandola in ogni sede, secondo necessità e opportunità;
 - B) studiare e risolvere i problemi tecnici e sindacali relativi alla categoria stessa, stipulando, ove del caso, contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - C) operare affinché migliorino, sul piano della qualità dei servizi, i rapporti con le autorità locali, e le condizioni di lavoro delle imprese funebri;

- D) assumere ogni iniziativa, di qualunque tipo, che nell'ambito delle leggi vigenti sia a favore e/o a tutela delle Imprese di Onoranze Funebri, anche mediante la costituzione di appositi organismi;
- E) promuovere la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale della categoria, anche mediante la costituzione di appositi organismi e/o l'organizzazione di corsi professionali;
- F) editare e pubblicare quanto necessario per l'informazione tecnica, legale, sindacale ed operativa degli associati;

2. La presente elencazione è puramente indicativa e non limitativa.

Capo III Soci

Art. 4 - Qualifica di soci

- 1. Sono soci le aziende private comunque denominate e costituite, nonché i gruppi di aziende in qualsiasi forma costituiti che operano nel settore delle onoranze funebri.
- 2. Potranno altresì essere soci, su approvazione e modalità stabilite dal Comitato Direttivo, raggruppati in specifico gruppo, anche aziende private operanti nel settore funerario in generale.

Art. 5 - Requisiti

- 1. Per essere soci di cui all'art. 4 par. 1, bisogna essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti Leggi (oggi 1994: autorizzazione commerciale ex legge 426 e autorizzazione di cui all'art. 115 delle Leggi di P.S. e dal Regolamento di Polizia Mortuaria).
- 2. Le imprese funebri, per essere associate, debbono sottoscrivere il Codice di Comportamento, che sarà definito nel Regolamento di attuazione.
- 3. Per essere soci, di cui all'art. 4 par. 2 raggruppati in specifico gruppo, le aziende operanti nel settore funerario in generale, pur non essendo impresa funebre, devono dimostrare l'appartenenza al settore funerario. Spetta al Comitato Direttivo stabilire se i loro rappresentanti potranno ricoprire anche cariche sociali all'interno della FE.N.I.O.F.

Art. 6 - Modalità e durata dell'associazione

- 1. La qualità di socio si acquista dal giorno in cui perviene alla FE.N.I.O.F. la domanda di adesione completa della documentazione corredata dalla quota associativa.
- 2. Il Comitato Direttivo può, con decisione inappellabile respingere l'iscrizione, restituendo la quota già versata.
- 3. I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annua nella misura che verrà determinata dal Comitato Direttivo.

4. L'iscrizione alla FE.N.I.O.F. vale per 3 (tre) anni e si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo qualora non intervenga disdetta a mezzo lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del triennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di rinnovazione.

Art. 7 - Perdita del diritto di socio

1. Il mancato versamento della quota comporta automaticamente la decadenza della qualità di socio.

2. Il Comitato Direttivo provvede a radiare i soci che si siano resi indegni di appartenere alla FE.N.I.O.F. e che, nonostante richiamo scritto, perseverino in attività o comportamenti contrari al suo spirito e ai suoi interessi.

3. La qualifica di soci si perde comunque per:

A) dimissioni, secondo la procedura di cui all'art. 6;

B) cessazione di attività;

C) espulsione deliberata dal Comitato Direttivo con maggioranza di due terzi dei suoi membri sentito anche il Collegio dei Probiviri.

4. L'espulsione può essere adottata:

a) per morosità;

b) per attività contraria agli interessi generali, morali e materiali della categoria;

c) per indegnità.

Capo IV Cariche Sociali

Art. 8 - Organi sociali

1. Sono Organi della FE.N.I.O.F.:

A) l'Assemblea Nazionale dei Soci;

B) il Comitato Direttivo;

C) la Giunta Esecutiva;

D) il Presidente, il o i Vicepresidente/i;

E) il Collegio dei Revisori dei Conti;

F) il Collegio dei Probiviri;

G) le Commissioni.

Art. 9 - Modalità di assunzione di cariche e comportamenti degli eletti

1. Tutte le cariche non possono essere assunte che da persone fisiche appartenenti alla categoria rappresentata dalla FE.N.I.O.F., ed hanno la durata di tre anni eventualmente rin-

novabili.

2. I membri del Collegio dei Revisori e alcuni membri della Giunta Esecutiva e delle Commissioni, possono anche non appartenere alla categoria.

Capo V Assemblea Nazionale

Art. 10 - Costituzione

1. L'Assemblea Nazionale è costituita dalle Aziende socie che vi partecipano.

Art. 11 - Convocazione e verifica poteri

1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente della FE.N.I.O.F. con invito scritto da inviarsi 15 giorni prima dell'adunanza, contenente la data e l'ora dell'adunanza e il luogo e l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare.

2. Essa si dovrà riunire almeno:

- una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
- ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali.

3. Si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richiedano:

- il Presidente
- il Comitato Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Collegio dei Proviviri
- il 20 % degli associati aventi diritto al voto.

Art. 12 - Conduzione

1. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente della FE.N.I.O.F.

Art. 13 - Compiti e poteri

1. L'Assemblea Nazionale ha il compito:

- A) di deliberare sui problemi di ordine generale interessanti la categoria e di fissare le direttive sulla attività della FE.N.I.O.F.;
- B) di eleggere i membri del Comitato Direttivo, fissandone il numero, ed i componenti il Collegio dei Revisori;
- C) di dare indicazioni circa la composizione del Collegio dei Proviviri;
- D) di deliberare sulle relazioni morali ed economiche annualmente presentate dal Presidente;
- E) di approvare i bilanci;
- F) di deliberare su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per legge, per Statuto o

che siano posti all'ordine del giorno;

G) di creare cariche onorarie, anche con diritto di partecipazione al Comitato Direttivo.

Art. 14 - Modalità di voto e d'intervento

1. Possono partecipare all'Assemblea solo gli Associati che sono in regola con il versamento della quota associativa alla data dell'Assemblea.

2. Ogni azienda associata in regola con le quote contributive ha diritto ad un voto per ogni sede regolarmente associata ed in regola con le quote sociali.

3. Le deleghe fra aziende sono ammesse, ma un'azienda non può ricevere più di tre deleghe per ogni suo voto.

4. Le deliberazioni sono prese con maggioranza dei voti presenti e rappresentati. La parità comporta la reiezione della proposta.

Art. 15 - Candidature alle cariche sociali

1. Per essere candidato occorre che l'interessato sia titolare o legale rappresentante o procuratore (anche con procura solo per rappresentanza nell'associazione) di un'impresa regolarmente associata alla FE.N.I.O.F. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge l'assemblea, e comunque deve essere associata da almeno un anno, ed in regola alla stessa data con i contributi associativi, e con quanto stabilito al Capo III art. 5 del presente Statuto.

Art. 16 - Commissione elettorale

1. Il Comitato Direttivo nomina nel suo ambito ed eventualmente integrandola con altri soci, una Commissione Elettorale, per la verifica dei requisiti dei candidati.

Art. 17 - Elenco dei candidati

1. I candidati, una volta riconosciuti tali dalla Commissione, saranno posti in un elenco.

Art. 18 - Elezione dei candidati

1. Potrà essere votato dagli aventi diritto un numero di candidati non superiore a quello stabilito di volta in volta dall'Assemblea.

Art. 19 - Verbale dell'assemblea

1. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale.

Capo VI Comitato Direttivo

Art. 20 - Compiti

1. Il Comitato Direttivo è responsabile dell'attività e assume tutte le iniziative opportune.

2. Rientrano tra i compiti del Comitato Direttivo:

A) nominare:

- fra i propri membri eletti, il Presidente, previa l'indicazione da parte sua, dei Consiglieri che ha scelto come membri di Diritto della Giunta Esecutiva di propria competenza;

- i restanti componenti della Giunta Esecutiva in numero equivalente a quello dei membri di Diritto nominati dal Presidente;

B) verificare i requisiti di eleggibilità di ogni membro eletto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al Capo V art. 15 del presente Statuto;

C) curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni prese dall'Assemblea Nazionale e ove se ne presentino le necessità; ciò anche a mezzo di commissioni appositamente costituite, o con l'ausilio di professionisti o tecnici;

D) nominare o designare i rappresentanti della FE.N.I.O.F. in tutti gli Enti in cui tale rappresentanza sia prevista o sia richiesta ed ammessa;

E) di proporre i resoconti morali e finanziari ed i bilanci della FE.N.I.O.F.;

F) determinare il numero, la qualifica e le competenze delle Commissioni;

G) esercitare tutte le altre funzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 21 - Numero dei componenti

1. Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea.

2. Al numero di cui al par. 1, vanno aggiunti i Consiglieri di Diritto.

Art. 22 - Convocazione

1. Il Comitato Direttivo è convocato:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;

- su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, o dal Collegio dei Revisori o dal Collegio dei Probiviri.

2. La convocazione è fatta dal Presidente della FE.N.I.O.F. con invito scritto da inviarsi 15 giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo fax o telegramma. L'avviso deve contenere l'elenco degli elementi da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

Art. 23 - Modalità di voto e adozioni delibere

1. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto dal Presidente del Comitato stesso o da almeno un terzo dei componenti presenti.

2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, tranne che per le verifiche, di cui al

presente Capo art. 20 comma 2 lettera b, per le quali occorre la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 24 - Integrazioni

1. Se nel corso del triennio e per qualsiasi ragione, si rende vacante un posto in Comitato Direttivo, il Comitato stesso procederà alla reintegrazione.
2. Per l'integrazione dei posti vacanti, i sostituti dovranno comunque ottenere l'approvazione del Comitato Direttivo con la maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione e la ratifica dell'Assemblea.

Art. 25 - Verbali

1. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale.

Art. 26 - Consiglieri Nazionali

1. Sono Consiglieri Nazionali i componenti il Comitato Direttivo eletti dall'Assemblea, i Consiglieri di Diritto e i Consiglieri per cooptazione.

Art. 27 - Requisiti

1. Per essere Consiglieri della FE.N.I.O.F. occorre essere in possesso dei requisiti di cui al Capo V art. 15, la cui regolarità sarà constatata dal Comitato Direttivo, come previsto dal Capo VI art. 20 comma 2 lettera b.

Art. 28 - Presenze e modalità di partecipazione ed intervento alle riunioni

1. Ciascun Consigliere ha l'obbligo di presenziare personalmente a tutte le riunioni del Comitato Direttivo di cui fa parte.

Art. 29 - Decadimento della carica

1. Il Consigliere decade dalla carica qualora il suo comportamento non sia consono all'interesse della categoria rappresentata dalla FE.N.I.O.F.

Art. 30 - Consiglieri di Diritto

1. Sono Consiglieri di Diritto coloro che hanno rivestito la carica di Presidente della FE.N.I.O.F. e i componenti del primo Comitato Direttivo eletto nell'Assemblea del 1965.

Art. 31 - Consiglieri per cooptazione

1. Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare per cooptazione, nuovi Consiglieri, motivandone le ragioni, ed indicando i poteri ch'essi avranno nell'ambito del Comitato Direttivo.

Capo VII Giunta Esecutiva

Art. 32- Compiti

1. È compito della Giunta Esecutiva decidere su tutte le questioni entro i limiti di competenza fissati dal presente Statuto e dal Comitato Direttivo e svolgere tutte le funzioni da questo affidatele.

2. La Giunta Esecutiva, inoltre:

- A) attua le delibere Consiliari;
- B) propone al Comitato Direttivo la nomina, su proposta del Presidente, dei rappresentanti della FE.N.I.O.F. presso Enti e Organismi esterni;
- C) adotta in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, al quale riferisce, per la ratifica, alla prima riunione successiva di questo.
- D) propone al Comitato Direttivo eventuali indirizzi per azioni in specifici settori;
- E) coordina il lavoro delle Commissioni.

3. Le riunioni della Giunta sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La Giunta è convocata dal Presidente della FE.N.I.O.F. con invito scritto da inviarsi 15 giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo fax o telegramma; oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Art. 33 - Composizione e numero dei componenti

1. Fanno parte della Giunta Esecutiva, oltre al Presidente e i Consiglieri di nomina dal Presidente quali Membri di Diritto, i Consiglieri eletti dal Comitato Direttivo, in numero equivalente ai Membri di Diritto nominati dal Presidente, tra i quali il o i Vicepresidente/i.

Art. 34 - Elezioni

1. La Giunta Esecutiva è eletta per la parte di competenza del Comitato Direttivo a scrutinio segreto.

Art. 35 - Verbali

1. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale.

Capo VIII Presidenza

Art. 36 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FE.N.I.O.F. a tutti gli effetti, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Comitato Direttivo e della Giunta e adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dagli organi della FE.N.I.O.F.

2. Inoltre:

- A) delibera, sentito il Segretario Generale, l'ordinamento degli uffici, adotta i provvedimenti relativi ai trattamenti giuridico-economici, alle funzioni e ai licenziamenti di personale;
- B) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- C) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della FE.N.I.O.F., salvo successiva ratifica da parte del Comitato;
- D) può esercitare in caso di necessità e urgenza i poteri del Comitato e della Giunta, riferendo per la ratifica all'Organo competente nella prima riunione successiva;
- E) può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze a componenti di Giunta o di Comitato che a lui rispondono del proprio operato;
- F) conferisce incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- G) nomina il o i Vicepresidente/i, i membri della Giunta Esecutiva di sua pertinenza, i Presidenti delle Commissioni;

3. In caso di suo impedimento nella conduzione della FE.N.I.O.F., il suo posto sarà preso dal Vicepresidente fino a che il Comitato Direttivo non disponga di nuove elezioni per ricoprire la carica resasi vacante.

Art. 37 - Elezione

1. Il Presidente della FE.N.I.O.F. è eletto dal Comitato Direttivo fra i Consiglieri eletti dall'Assemblea, previa l'indicazione da parte sua, dei Consiglieri che ha scelto come Membri di Diritto della Giunta di propria competenza.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 38 - Vicepresidente/i - compiti

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nella conduzione della FE.N.I.O.F. o nelle riunioni.

Art. 39 - Numero dei componenti e nomina

1. I Vicepresidenti possono essere uno o più di uno, e sono nominati dal Presidente.

Capo IX Collegio dei Revisori

Art. 40 - Elezioni e numero dei componenti

1. I revisori sono eletti dall'Assemblea Nazionale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Revisori è formato da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti.
3. I suoi membri possono anche non appartenere alla categoria.

Art. 41 - Compiti

1. Compito del collegio è la verifica e il controllo amministrativo e contabile della gestione della FE.N.I.O.F.

Art. 42 - Verbali

1. Delle riunioni del Collegio sarà tenuto un verbale, secondo le modalità di legge.

Capo X Collegio dei Probiviri

Art. 43 - Funzioni

1. Il Collegio dei Probiviri assicura a tutti i livelli la garanzia statutaria.

Art. 44 - Elezione e numero dei componenti

1. Il Collegio è costituito da cinque componenti effettivi, di cui almeno uno esterno, iscritto all'albo degli avvocati o procuratori legali.
2. La qualità di componente il Collegio è incompatibile con la carica di Consigliere Nazionale.
3. Il Collegio dei Probiviri è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale.

Art. 45 - Presidenza

1. Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal membro esterno di cui al comma 1 dell'art. 44.

Art. 46 - Verbali

1. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale.

Capo XI Commissioni di Studio

Art. 47 - Competenze e compiti

1. Le commissioni hanno potere consultivo e referente, ma, previa delibera del Comitato Direttivo, potranno, per motivi specifici di competenza, ricevere mandato esecutivo. In questo ultimo caso è obbligatoria la presenza del Presidente della FE.N.I.O.F.

Art. 48 - Nomina

1. I componenti la Commissione sono nominati dal Presidente della Commissione stessa, su indicazione del Comitato Direttivo.

Art. 49 - Presidenza

1. Ogni Commissione è presieduta da un Presidente nominato dal Presidente della FE.N.I.O.F.

Art. 50 - Verbali

1. Di ogni riunione sarà redatto a cura del Segretario apposito verbale.

Capo XII Tesoreria, Amministrazione Patrimonio

Art. 51 - Funzioni e competenze del Tesoriere

1. Il Tesoriere ha la funzione di sovrintendere alle spese correnti della FE.N.I.O.F., su incarico del Presidente.

2. Il Tesoriere predispone il Bilancio Consuntivo da sottoporre alla verifica del Collegio dei Revisori e all'approvazione degli Organi Sociali.

Art. 52 - Modalità di nomina

1. Il Tesoriere è nominato nell'ambito del Comitato Direttivo dal Comitato stesso, su parere del Presidente.

Art. 53 - Amministrazione

1. L'amministrazione della FE.N.I.O.F. è demandata al Presidente.

Art. 54 - Entrate

1. Le entrate sono:

A) le quote annuali versate dagli associati;

- B) le erogazioni, donazioni, lasciti, contributi di Enti pubblici e di privati;
- C) eventuali fondi ricavati da iniziative promosse dalla FE.N.I.O.F.

Art. 55 - Patrimonio della FE.N.I.O.F.

1. Il patrimonio della FE.N.I.O.F. è costituito:

- A) dalle entrate di cui all'art. 54 e dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo, sino a che non siano erogate.
- B) dai beni immobili, mobili, azioni, quote di Società, obbligazioni e altri titoli, che a qualsiasi titolo vengano in possesso della FE.N.I.O.F.

Capo XIII Segreteria e Direzione

Art. 56 - Nomina del Segretario

1. Alla Segreteria della FE.N.I.O.F. è preposto un Segretario.

Art. 57 - Compiti e funzioni

1. Il Segretario provvede, in base alle disposizioni ed istruzioni del Presidente, all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni, curandone la stesura dei verbali, partecipa alle riunioni degli organi della FE.N.I.O.F.

2. Il Segretario esercita pure le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale, del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva, nonché quella di Direttore di Segreteria in sua assenza o mancanza.

Art. 58 - Direttore di segreteria: funzioni

1. Alla direzione degli Uffici della FE.N.I.O.F. è preposto un Direttore.

2. È capo del personale e sovrintende agli Uffici, assicurando il loro regolare funzionamento.

3. Propone al Presidente i provvedimenti ritenuti necessari in materia di ordinamento degli uffici e di trattamento giuridico-economico del personale.

Art. 59 - Direttore di segreteria: compiti

1. Il Direttore di Segreteria, coordina e svolge quanto è necessario per il funzionamento di tutti i servizi della FE.N.I.O.F. su incarico del Presidente e con la collaborazione del Segretario.

Art. 60 - Nomina

1. Il Direttore di Segreteria è nominato dalla Giunta Esecutiva sentito il parere del Comitato Direttivo, in persona estranea alla categoria.

Capo XIV Gruppo Giovani

Art. 61 - Costituzione, scopi e funzionamento

1. È facoltà, secondo necessità, del Comitato Direttivo, di costituire e/o far funzionare il GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI FUNEBRI, composto dagli Associati che non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età.
2. Lo scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili dell'imprenditoria giovanile e valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa e all'efficacia propositiva della FE.N.I.O.F.

Capo XV Norme Finali e Transitorie

Art. 62 - Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere presentate all'Assemblea, previa delibera del Comitato Direttivo, adottata a maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto.
2. Le modifiche sono approvate dall'Assemblea Generale Straordinaria dei soci, riunita in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.
3. È data facoltà al Comitato Direttivo di redigere qualora ve ne fosse necessità, un Regolamento esecutivo del presente Statuto, che dovrà essere approvato da almeno due terzi dei Consiglieri presenti alla riunione.
4. Le Imprese associate alla data di approvazione del presente Statuto, debbono regolarizzare la propria adesione al Codice di Comportamento entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Tale data può essere prorogata su delibera del Comitato Direttivo.
5. Per i casi non previsti dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.